



**Requisiti di ammissione e cause di esclusione per i candidati alle selezioni per  
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b)  
di cui art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n 240**

(nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022)

I contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) sono **contratti triennali, non rinnovabili**.

Sono riservati a candidati che:

- siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente e che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n.79/2022 di conversione del d.l. n.36/2022, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n.449 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

oppure

- abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n.79/2022 di conversione del d.l. n.36/2022, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;

oppure

- abbiano usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;

oppure

- sono in possesso del diploma di specializzazione medica



oppure

- sono in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore ordinario o professore associato.

Le attività svolte per periodi inferiori ai tre anni in qualità di titolare di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n.79/2022 di conversione del d.l.n.36/2022, nonché di quelli stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, sono cumulabili agli assegni di ricerca di cui sopra. In tal caso, ai fini della partecipazione è richiesto il titolo di dottore di ricerca o del titolo equivalente.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del decreto di equipollenza o equivalenza al corrispondente titolo italiano e l'autorità che ha provveduto al rilascio.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, il candidato che non sia in possesso del suddetto decreto di equipollenza o equivalenza, potrà partecipare alla procedura selettiva qualora presenti agli organi competenti, entro la data di scadenza del bando, **l'istanza di equipollenza o equivalenza** e ne indichi contestualmente in domanda i relativi estremi, pena l'esclusione.

**Al momento dell'eventuale stipula del contratto, il decreto di equipollenza o equivalenza dovrà necessariamente essere presentato dal candidato, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.**

**I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.**

**Non possono partecipare** coloro i quali, alla data di scadenza del bando:

- a. abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, presso l'Ateneo di Firenze o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022 della medesima legge, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto del posto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Tale condizione deve sussistere anche all'atto della decorrenza del contratto;



- b. siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- c. abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d. abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito, qualora il posto sia finanziato su fondi diversi dal FFO;
- e. siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957;
- f. siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici.